

COMUNE DI VALENZA

Deliberazione n. 14

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ESENZIONE PER I DEHORS DAL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO 1° APRILE 2022 – 31 DICEMBRE 2022

Il giorno 26 APRILE 2022, alle ore 20:50

si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza ordinaria di 1º convocazione, in modalita' mista tramite l'applicativo Consigli Cloud, ai sensi dell'art.46 bis del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e in presenza, presso la Sala delle Adunanze sita nella Casa Comunale

Nelle persone dei Signori:

Sindaco	Pres.	Ass.
ODDONE MAURIZIO	Х	

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
BALLERINI LUCA	X		DEANGELIS ALESSANDRO	X	
BARBI LAURA	Х		DI CARMELO SALVATORE	Х	
BISSACCO MARCO	Х		GATTI GIUSEPPE	Х	
BOCCARDI DANIELE	Х		GRIVA MARIA MADDALENA	Х	
CAPUZZO GUIDO	Х		LANZA ALBERTO	Х	
COMETTI TANIA	Х		MIAKIEVA VICTORIA	Х	
COSTA ARIANNA	Х		SPINELLI ANGELO	Х	
DALLOCO ANNNALISA	Х		VARONA DAVIDE	Х	

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Spinelli il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza

La Dirigente del Settore Urbanistica: Ing. Maurizio Fasciolo

in ordine alla regolarità contabile:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza

Illustra l'oggetto l'Assessore alle Finanze Luca Merlino

Sull'argomento intervengono i Consiglieri Ballerini, Varona, Miakieva e Deangelis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza e alla diffusione epidemiologica del Covid-19;
- con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 5.3.2020, n. 13, sono state individuate misure urgenti di contenimento e di gestione adeguata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, affidandone l'adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 1);
- tra le misure che potevano essere adottate sono state previste:
 - o il divieto di allontanamento o di accesso alle aree o comuni interessati alla diffusione del virus;
 - o la sospensione delle manifestazioni culturali, ricreative, sportive;
 - la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
 - o la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto di beni di prima necessità:
 - o la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici;
 - la sospensione delle attività lavorative per le imprese;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nel corso dell'anno
 2021 sono state adottate e modulate, con intensità variabile, le varie misure, in astratto

previste dal richiamato Decreto Legge n. 6/2020, in funzione della diffusione del contagio sia per aree geografiche che per numero dei soggetti risultati positivi ai test disposti dalle autorità sanitarie;

 con Decreto Legge n. 24 in data 24.03.2022 è stato disposto il termine dell'emergenza sanitaria alla data del 31 marzo 2022 con eliminazione, in forma graduale a partire dal 1° aprile 2022, delle varie restrizioni a suo tempo adottate;

DATO ATTO che:

- a seguito delle predette misure restrittive adottate ai fini del contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, le attività economiche hanno subito direttamente e indirettamente evidenti restrizioni legate alla loro impossibilità di operare liberamente sul mercato;
- il Governo a livello nazionale e gli Enti territoriali a livello locale, fra cui il Comune di Valenza, hanno adottato, parallelamente alle misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche varie misure di contenimento degli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico;

RICORDATO che, fra le suddette misure di contenimento degli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico, l'art. 1 co. 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022), ha prorogato fino al 31 marzo 2022 l'esonero dal versamento del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale, già previsto dall'art. 9 ter D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 e successivamente modificato dall'art. 30 D.L. 41/2021, a favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RILEVATO che l'ordinanza del Ministro della Salute del 01/04/2022, che produce effetti dal 01/04/2022 al 31/12/2022, prescrive che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», le quali suggeriscono, tra l'altro, di privilegiare l'utilizzo di spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehor);

PRESO ATTO che l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere è disciplinata, a livello comunale, dal "Regolamento per il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per spazi di ristoro all'aperto con dehors e arredi mobili", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.04.2012, esecutive ai sensi di legge;

VISTO, in particolare, l'art. 18 del suddetto Regolamento "Normativa per l'occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) attuata esclusivamente con tavoli, sedie, fioriere, tende ed ombrelloni";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e locale vigente in materia, favorire una più rapida ripresa delle varie attività economiche, presenti sul territorio, coinvolte dagli effetti negativi e al contempo adottare provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, in coerenza con l'ordinanza ministeriale sopracitata;

RITENUTO opportuno, pertanto, in via straordinaria:

-derogare fino al 31/12/2022 da dette disposizioni regolamentari relativamente alle dimensioni ed alla posizione delle superfici di occupazione, alle caratteristiche estetiche delle coperture, alla presentazione di dichiarazioni;

-relativamente a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con dehors sia permanenti che temporanei, disporre l'esenzione dal canone unico patrimoniale per un ulteriore periodo che decorre dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

RISCONTRATO che della misura agevolativa in parola si è tenuto conto in sede di redazione del bilancio di previsione 2022-2024

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata, ciascuna per le parti di propria competenza, dalla Commissione n. 2 "Bilancio e programmazione, informatizzazione, società partecipate, politiche del personale, polizia amministrativa, controllo di gestione" in data 20.04.2022 e dalla Commissione n. 6 "Lavori pubblici, urbanistica, ambiente, beni culturali" in data 21.04.2022;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, Prot. N. 8376 in data 21.04.2022, come risultante dall'allegato A della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dai Dirigenti del Settore II Finanziario e del Settore IV Urbanistica;

VISTO il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Dirigente del Settore Finanziario;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale;

Con voti Unanimi Favorevoli nr.17, resi per appello nominale e proclamati dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI CONSENTIRE alle imprese di pubblici esercizi le attività artigianali per le quali le norme vigenti ammettono il consumo sul posto (pizzerie da asporto, panetterie, piadinerie, gelaterie artigianali, pasticcerie ed esercizi similari), in via eccezionale e transitoria fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene, l'occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) con attrezzature amovibili (sedie, tavoli, fioriere, tende ed ombrelloni) in deroga alle disposizioni dell'art. 18 del vigente "Regolamento per il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per spazi di ristoro all'aperto con dehors e arredi mobili", limitatamente:

- alle dimensioni della superficie di occupazione (art. 18 punto a);
- alla posizione della superficie di occupazione (art. 18 punto b);
- alle caratteristiche estetiche delle coperture (art. 18 punto c);
- alla presentazione di dichiarazioni (art. 18 punto d), sostituite da autocertificazione;

per le attività artigianali per le quali le norme vigenti ammettono il consumo sul posto, lo spazio massimo di occupazione consentito è limitato all'installazione di quattro tavoli e sedie;

DI DISPORRE conseguentemente, in relazione a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con dehors sia permanenti che temporanei, l'esenzione dal canone unico patrimoniale per il periodo 1° aprile 2022 - 31 dicembre 2022;

DI DARE ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, Prot. N. 8376 in data 21.04.2022, come risultante dall'allegato A della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli n17 resi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000, al fine di massimizzare i benefici economici del presente provvedimento.

Approvatoto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Angelo SPINELLI	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI
Pubb	olicata all' Albo Pretorio del Comune il 04.05 2022 per gg. 15
Valenza, 04.05.2022	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI
La presente Deliberazione:	
□ è divenuta esecutiva il	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 00)
Valenza,	IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

COMUNE di VALENZA

Allegato A

Provincia di Alessandria

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Verbale n.8 del 20/04/2022

L'Organo di revisione, composto dal dott. Marco Scazzòla (presidente), dal dott. Alberto De Gregorio (componente) e dal dott. Alessandro Chiri (componente), nominato con delibera consigliare n. 62 del 25/11/2021, si è riunito alle ore 17,00 presso le sede degli uffici dell'Ente, per redigere il

Parere sulla proposta di delibera Consiglio Comunale avente ad oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE ESENZIONE PER I DEHORS DAL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO 1º APRILE 2022 - 31 DICEMBRE 2022.

Risulta assente giustificato il dott. De Gregorio.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata al Collegio in data 20.04.2022, concernente l'esenzione per i dehors dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Visto il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);

Tenuto conto:

che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

- semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve

rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

- RILEVATO che l'ordinanza del Ministro della Salute del 01/04/2022, che produce effetti dal 01/04/2022 al 31/12/2022, prescrive che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», le quali suggeriscono, tra l'altro, di privilegiare l'utilizzo di spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehor);
- CONSIDERATO che l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere è disciplinata, a livello comunale, dal "Regolamento per il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per spazi di ristoro all'aperto con dehors e arredi mobili", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.04.2012, esecutive ai sensi di legge;
- CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e locale vigente in materia, favorire una più rapida ripresa delle varie attività economiche, presenti sul territorio, coinvolte dagli effetti negativi e al contempo adottare provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, in coerenza con l'ordinanza ministeriale sopracitata;
- CONSIDERATO che l'Ente ritiene opportuno in via straordinaria:
- derogare fino al 31/12/2022 da dette disposizioni regolamentari relativamente alle dimensioni ed alla posizione delle superfici di occupazione, alle caratteristiche estetiche delle coperture, alla presentazione di dichiarazioni;
- relativamente a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con dehors sia permanenti che temporanei, disporre l'esenzione dal canone unico patrimoniale per un ulteriore periodo che decorre dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022;

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che l'esenzione di cui all'oggetto entrerà in vigore con decorrenza dal 1° aprile 2022.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che l'esenzione è formulata:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza.
- rispetta la congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni;

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione avente ad oggetto: del "ESAME ED APPROVAZIONE ESENZIONE PER I DEHORS DAL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO 1° APRILE 2022 - 31 DICEMBRE 2022."

Valenza, 20.04.2022

L'Organo di Revisione

Dott. Scazzola Marco (Presidente)

Dott. Alessandro Chiri (Componente)